

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | | |
|-------------------------------|--|----------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-2016-300 | del 12/04/2016 |
| Oggetto | Servizio IdroMeteoClima. Individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto nell'ambito dell'organigramma della Servizio Idro Meteo Clima. | |
| Proposta | n. PDTD-2016-307 | del 12/04/2016 |
| Struttura adottante | Servizio Idro-Meteo-Clima | |
| Dirigente adottante | Cacciamani Carlo | |
| Struttura proponente | Servizio Idro-Meteo-Clima | |
| Dirigente proponente | Dott. Carlo Cacciamani | |
| Responsabile del procedimento | Dott. Carlo Cacciamani | |

Questo giorno 12 (dodici) aprile 2016 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott. Carlo Cacciamani, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/2015 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio IdroMeteoClima. Individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto nell'ambito dell'organigramma della Servizio Idro Meteo Clima.

VISTI:

- la L.R. n. 44/1995 istitutiva dell'ARPA Emilia-Romagna, Ente pubblico strumentale della Regione Emilia-Romagna;
- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la L.R. n.13/2015 del 30/07/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", in particolare, l'articolo 16 della Sezione II, della medesima Legge, che reca: "l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) è ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (Arpae);

RICHIAMATI:

- la Delibera del Direttore Generale n. 71 del 21/2/2001 ad oggetto: "Direzione Generale. Individuazione per le Sezioni Provinciali e per le Strutture Tematiche dei soggetti di cui all'art. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 626/94 e delega degli adempimenti connessi agli obblighi di denuncia, previsti dal D.P.R. n. 1124/65", che attribuisce la responsabilità in materia di sicurezza al Dr. Carlo Cacciamani nelle funzioni esercitate quale Direttore della Struttura Tematica Servizio IdroMeteoClima, (di seguito SIMC) con il ruolo di Datore di Lavoro da svolgere compatibilmente con le risorse assegnate;
- la Delibera del Direttore Generale n. 43 del 29/4/2009 ad oggetto: "Servizio SGI:SQE. Approvazione Linee Guida per l'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto";

RILEVATO:

- che l'art. 28 comma 2 lett d) del D.L.vo 81/08 prescrive, nell'ambito della Valutazione dei Rischi " ...l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri";
- che gli artt. 17, 18 e 19 del D.L.vo 81/08, individuano, in capo alle specifiche figure appositamente definite quali "Datore di Lavoro", "Dirigente" e "Preposto", precisi obblighi, riportati in sintesi nell'all. A) al presente atto, correlati alla valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;

- che dal documento di valutazione dei rischi della Struttura Tematica Servizio IdrometeoClima si evince che una parte delle attività svolte dagli operatori, nella fattispecie quelle riguardanti le misure di portata dei bacini fluviali o manutenzioni a strumenti di rilevazione dati meteo automatici, è effettuata all'esterno e comporta l'obbligo dell'uso di dispositivi individuali per ridurre o eliminare il rischio connesso all'attività svolte

PREMESSO:

- che gli incarichi di Dirigenti Responsabili di Struttura e di Staff presso la Struttura Tematica SIMC sono stati conferiti, nel rispetto dell'assetto organizzativo della Struttura, con le Determinazioni n. 250 del 12/04/2012, n. 439 del 14/06/2012 e 500 del 29/07/2015;

RITENUTO:

- necessario, stante la riorganizzazione di Arpa, aggiornare le funzioni, le attribuzioni e le responsabilità assegnate nell'ambito dell'organigramma aziendale;

PRECISATO

- che gli incarichi di responsabilità di cui alla presente Delibera potranno essere suscettibili di variazioni conseguenti a processi di riorganizzazione ed al turn over del personale;

SU PROPOSTA:

- del Direttore del Servizio IdroMeteoClima Dott. Carlo Cacciamani;

CONSIDERATA:

- la necessità di aggiornare l'attribuzione formale alle varie funzioni della Struttura Tematica SIMC dei compiti in materia d'igiene e sicurezza antinfortunistica del lavoro, per meglio favorire una chiara visione in ordine alle responsabilità ed agli obblighi rispettivamente del Datore di Lavoro, del Dirigente e del Preposto, infine di individuare i componenti delle squadre di Pronto Soccorso, Prevenzione Incendi e Gestione Emergenze;

VISTO:

- l'allegato sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, in cui gli incarichi richiamati in premessa sono rappresentati;

PRECISATO:

- che gli incarichi di responsabilità di cui alla presente Determinazione, nonché la composizione delle citate squadre sono suscettibili di variazioni conseguenti a processi di riorganizzazione e al turn over del personale;

SU PROPOSTA:

- del Direttore della Struttura Tematica SIMC Dr. Carlo Cacciamani, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di stabilire che gli incarichi di responsabilità alle specifiche funzioni aziendali della Struttura Tematica SIMC quali Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti, ai sensi della vigente legislazione in materia di igiene del lavoro e sicurezza antinfortunistica, sono assegnati come da elenco che si allega sub A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che eventuali variazioni dei nominativi di cui al più volte citato allegato sub A) saranno comunicate dal Responsabile del S.P.P. e formeranno oggetto di revisione del presente provvedimento;
3. di stabilire che copia del presente provvedimento e delle eventuali modificazioni saranno inviate al Direttore Generale, al Dirigente Responsabile SGI:SQE, ai Dirigenti Responsabili di Struttura e di Staff, ai Preposti della Struttura Tematica SIMC, pubblicate on line attraverso il sito Intranet “Aggiornati” di Arpae E-R e affisse nella bacheca aziendale.

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA
(F.to Dott. Carlo Cacciamani)

Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro

(...)

Art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili)

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del Dirigente)

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall' articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all' articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e

immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all' articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Art. 19 (Obblighi del preposto)

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e Sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

All. B Organigramma sicurezza

Datore di lavoro:

Direttore del Servizio Idro Meteo Clima: **Carlo Cacciamani**

Dirigenti:

Area Agrometeorologia Territorio e Clima

Lucio Botarelli

Area Centro Funzionale e Sala operativa previsioni

Sandro Nanni

Area Idrografia e Idrologia

Silvano Pecora

Area Modellistica Meteorologica Marina

Tiziana Paccagnella

Area Servizi Informatici

Stefano Cattani

CTR Qualità dell'Aria

Marco Deserti

Preposti:

Staff Amministrazione

Daniela Ranieri

Unità Gestione Rete Idrometeorologica RIRER

Michele Di Lorenzo

Unità Radarmeteorologia Radarpluviometria NowCasting e Reti Non Convenzionali

Pierpaolo Alberoni

Unità Sala Operativa Previsioni Meteorologiche

Andrea Selvini

Area S.O. Modellistica Agrometeo e Telerilevamento

Vittorio Merletto

Unità Monitoraggio Idrologico

Allodi Alessandro

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Francesco Pollicino

Medico Competente (MC)
Domenica Morelli

Esperto qualificato
Prof. Terenzio Bernardi

Su nomina dei Lavoratori
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Andrea Spisni